

dall'avv. Gianni Lanzinger di Bolzano, procuratore e domiciliatario in Bolzano, Piazza della Vittoria n. 7/3,

- *appellato* -

Oggetto: appello avverso sentenza n. 457/2011 del Tribunale di Bolzano di data 02.05.2011/03.05.2011 - risarcimento danni per diffamazione
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 14.01.2015, con assegnazione del termine perentorio per il deposito delle comparse conclusionali del 16.03.2015 e quello del 07.04.2015 per il deposito di memorie di replica sulle seguenti

CONCLUSIONI

del procuratore di parte appellante:

Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello

Nel merito:

A. In riforma della sentenza n. 457/11, n. 708/11 Cron. N.1007/11 Rep., non notificata all'odierno appellante, emessa dal Tribunale di Bolzano in data 2 maggio 2011, depositata il 3 maggio 2011, nel procedimento civile rubricato al n. 5692/2008 R.G., promossa da G. [REDACTED] G. [REDACTED] S. [REDACTED] contro B. [REDACTED] M. [REDACTED] accogliersi le domande formulate in primo grado e qui di seguito riportate:

Nel merito (Come da atto di citazione in primo grado):

"I. Previo accertamento dei fatti di cui in narrativa, per i motivi di cui alla narrativa medesima, condannarsi il sig. M. [REDACTED] B. [REDACTED] a risarcire al sig. G. [REDACTED] G. [REDACTED] ex art. 2043 cc i danni dallo stesso subiti e subendi, quantificati nella somma di € 250.000,00 o in quella somma, maggiore o



minore, che risulterà in corso di causa, anche in via equitativa ex art. 1226 cc, oltre rivalutazione ed accessori di legge.

II. Previo accertamento dei fatti di cui in narrativa, per i motivi di cui alla narrativa medesima, condannarsi il sig. M [REDACTED] B [REDACTED] a risarcire al sig. G [REDACTED] G [REDACTED] ex art. 2059 cc i danni dallo stesso subiti e subendi, da quantificarsi in corso di causa, anche in via equitativa ex art. 1226 cc, oltre rivalutazione ed accessori di legge.

III. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.

In via istruttoria (come da seconda e terza memoria ex art. 183 VI co., cpc depositate in primo grado):

“Si chiede l'ammissione di prova per testi e per interrogatorio formale di controparte sui seguenti capitoli di prova:

- 1) “ Vero che il sig. G [REDACTED] G [REDACTED] era titolare della società E [REDACTED] di G [REDACTED] G [REDACTED] con sede in Lonigo (VI), costituita nel 1998, avente quale oggetto sociale l'esecuzione di lavori generali di costruzioni di edifici*
- 2) “Vero che prima della costituzione della E [REDACTED] e fin dagli anni '50, il sig. G [REDACTED] aveva sempre operato nell'edilizia, sia come lavoratore dipendente che come imprenditore”.*
- 3) “Vero che la ditta E [REDACTED] operava in cantieri edili situati in Alto Adige, attraverso contratti di subappalto stipulati con altre imprese”.*
- 4) “Vero che E [REDACTED] era regolarmente iscritta alla Cassa Edile di Bolzano e retribuiva i propri dipendenti con busta paga elaborata secondo i contratti collettivi del settore edile, come da doc. all. 25).*
- 5) “Vero che gran parte degli operai impiegati dalla E [REDACTED]*



proveniva dalla Puglia e che pertanto la medesima E [REDACTED] provvedeva a fornire agli operai stessi vitto, alloggio e trasporti fino ai cantieri”.

6) “Vero che, poiché gran parte degli operai impiegati dalla E [REDACTED] proveniva dalla Puglia, la medesima E [REDACTED] aveva stipulato con la Federazione Unitaria dei sindacati delle costruzioni della Provincia di Bolzano FLC/LFB in data 24.04.02 un Accordo integrativo aziendale con il quale veniva rimodulata rispetto alla disciplina ordinaria la distribuzione dell'orario di lavoro e delle ferie collettive, in modo da consentire agli operai di godere periodicamente di “fine settimana lunghi” che permettessero il rientro nei luoghi d'origine, vista la lontananza degli stessi (doc. all.1)”.

7) “Vero che E [REDACTED] provvede a fornire agli operai vitto, alloggio e trasporti fino ai cantieri fino al novembre 2003”.

8) “Vero che E [REDACTED] fino al novembre 2003 rispettò l'Accordo integrativo aziendale, che aveva stipulato con la Federazione Unitaria dei sindacati delle costruzioni della Provincia di Bolzano FLC/LFB in data 24.04.02, con il quale veniva rimodulata rispetto alla disciplina ordinaria la distribuzione dell'orario di lavoro e delle ferie collettive, in modo da consentire agli operai di godere periodicamente di “fine settimana lunghi” che permettessero il rientro nei luoghi d'origine, vista la lontananza degli stessi (doc. all.1)”.

9) “vero che nel novembre 2003 a seguito di una segnalazione di una decina di operai della E [REDACTED] il Dott. M [REDACTED] B [REDACTED] sindacalista della Filca-CISL di Bolzano (Federazione Italiana Lavoratori costruzioni e affini, federazione di categoria della CISL che organizza gli addetti all'edilizia,



membra della FLC-Federazione Lavoratori Costruzioni), diede corso ad una serie di attività (elencate ai capitoli 10,11,e 14) che portarono all'immediata cessazione di ogni attività della E [REDACTED] e, successivamente, al fallimento della stessa, nonché del sig. G [REDACTED] personalmente, decretato con sentenza n. 48/2005 del 12/04/05 del tribunale di Vicenza (doc. all.2)".

10) *"Vero che con missiva datata 11.11.2003 (doc. All.3) a firma del dott. B [REDACTED] inviata ad alcune imprese con cui E [REDACTED] operava (Bernard Bau Gmbh, Zimmerhofer Gmbh, Kraus Gmbh, Giovanelli Costruzioni srl, Parottino Franco, Wipptaler Bau Ag, Pohl Gebr. Hs. Ohg, Bauunternehmer Graus Gmbh), venne richiesta alle stesse la: "sospensione cautelativa del saldo dei S.A.L. dell'impresa E [REDACTED] di G [REDACTED] G [REDACTED]".*

11) *"Vero che la richiesta di sospensione cautelativa del saldo dei S.A.L. dell'impresa E [REDACTED] di G [REDACTED] G [REDACTED] di cui al capitolo 10 era motivata con l'affermazione che alcuni dipendenti della E [REDACTED] avrebbero lavorato nei cantieri appaltati alle suddette aziende in condizioni di parziale irregolarità, affermando che erano state accertate: "evasioni salariali, fiscali e contributive" delle quali, in base alle leggi vigenti, avrebbero potuto essere chiamate a rispondere anche le aziende in questione".*

12) *"Vero che a seguito della missiva di cui al capitolo 10, vennero bloccati i pagamenti in favore della E [REDACTED] da parte delle imprese clienti della stessa"*

13) *"Vero che, a seguito della missiva di cui al capitolo 10, E [REDACTED] perse la fiducia sia della clientela che delle banche, perdendo quindi lavoro e*



accesso al credito.

14) *“Vero che vennero pubblicati anche sulla stampa articoli dal contenuto gravemente diffamatorio per E [REDACTED] e il sig. G [REDACTED] che venne accusato di “caporalato” (doc all. da 4 a 9)”.*

15) *“Vero che negli articoli di cui al capitolo 14 articoli erano contenute dichiarazioni in tal senso (accuse di essere un “caporale”) formulate dal dott. B [REDACTED] nei confronti del sig. G [REDACTED]”*

16) *“Vero che le accuse formulate dal dott. B [REDACTED] nella missiva di cui al capitolo 10 nonché negli articoli di cui al capitolo 14 , diffuse presso le società committenti della E [REDACTED] e in tutto l'Alto Adige, a mezzo stampa, hanno minato irreparabilmente l'attività del sig. G [REDACTED] economicamente e commercialmente, fino a portarla al fallimento, e dato vita ad una serie di procedure, amministrative e giudiziarie”*

17) *“vero che il fallimento della E [REDACTED] e le conseguenti procedure, amministrative e giudiziarie, hanno comportato ansia, sofferenza ed umiliazione al sig. G [REDACTED] alla moglie e alla figlia dello stesso”*

18) *“Vero che le accuse formulate dal dott. B [REDACTED] nella missiva di cui al capitolo 10 nonché negli articoli di cui al capitolo 14 hanno danneggiato irreversibilmente anche la reputazione e l'immagine del sig. G [REDACTED] e dei suoi familiari”.*

19) *“Vero che il sig. G [REDACTED] già all'epoca dei fatti reagì contro le accuse che gli vennero mosse, presentando nel dicembre 2003 denuncia querela per il reato di cui all'art. 595, comma III, cp a seguito della quale è stato instaurato avanti al Tribunale di Bolzano il procedimento n.2263/04 GIP; 8723/03 Rgnr, poi conclusosi con sentenza di non luogo a procedere nei confronti del dott.*



B [REDACTED] perchè il fatto non costituiva reato(doc. All.12)”

20) *“Vero che il sig. G [REDACTED] si tutelò anche in sede amministrativa, per gli addebiti mossigli (comunque successivi all'11 novembre 2003)(doc. all. da 13 a 21).*

21) *“Vero che, con l'intervento del fallimento, al sig. G [REDACTED] è stato precluso di continuare a tutelare i propri interessi, con gravi perdite patrimoniali, anche per il mancato incasso di somme dovute per lavori effettuati.”*

22) *“Vero che nello specifico E [REDACTED] a seguito del fallimento non ha più potuto recuperare consistenti crediti, che poi non sono stati recuperati nemmeno dalla curatela del fallimento:*

a) € 100.000= nei confronti dell'impresa Parrottino di Bolzano (con sede in Via di Mezzo ai Piani n.16, Bolzano)”;

b) credito di € 120.000= nei confronti dell'impresa Kraus GmbH. di Vipiteno (con sede in Brennerstraße 13, Vipiteno);

c) credito di € 90.000= nei confronti dell'impresa Giovanelli Costruzioni Srl (con sede in Via degli artigiani sud 18, Egna)

d) credito di circa € 10.000= nei confronti dell'impresa Wipptaler Bau (con sede in Ibsenplatz 51, Gossensass).

23) *“ vero che, perdendo il controllo della E [REDACTED] a seguito del fallimento, il sig. G [REDACTED] ha ricevuto innumerevoli notifiche di cartelle esattoriali, sanzioni amministrative per multe dei veicoli aziendali, tasse di circolazione, ecc.”.*

24) *“Vero che il sig. G [REDACTED] è comunque chiamato a rispondere delle cartelle esattoriali, delle sanzioni amministrative, delle tasse di circolazione dei veicoli aziendali pur non avendo alcun potere di controllare né la gestione*



amministrativo-fiscale della E [REDACTED] né i beni della stessa né la fondatezza degli addebiti rivoltigli, al fine di contestarli, non avendo tra l'altro più alcun documento della società, dopo aver consegnato il tutto alla curatela”.

25) “Vero che a causa del dissesto finanziario della E [REDACTED] e del conseguente fallimento della stessa, il sig. G [REDACTED] ha anche subito il pignoramento della propria abitazione, di cui era in parte usufruttuario (doc. all.10)”.

26) “Vero che l'abitazione del sig. G [REDACTED] è stata venduta poi a terzi in data 14 ottobre 2008 nel corso della procedura immobiliare n. RE 61/05 del Tribunale di Verona, promossa dal Banco Popolare dell'Alto Adige, in cui successivamente sono intervenuti altri creditori, tra cui il fallimento E [REDACTED]”.

27) “Vero che la procedura esecutiva di cui al capitolo 26 ha coinvolto non solo il sig. G [REDACTED] ma anche la figlia e la moglie dello stesso, la prima in quanto nuda proprietaria di parte dell'immobile e piena proprietaria dell'altra parte, la seconda in quanto usufruttuaria di una porzione dell'immobile stesso”.

28) “Vero che, attraverso una serie di garanzie incrociate, anche la figlia e la moglie del sig. G [REDACTED] sono state assoggettate alla medesima procedura esecutiva, vendendo alienare l'abitazione familiare”.

29) “Vero che il sig. G [REDACTED] che fin dall'inizio della propria attività lavorativa, negli anni '50, ha sempre operato nel settore edilizio, a seguito dei fatti sopra narrati ha perso la sua immagine e reputazione, sia personale che professionale, inscindibilmente legate a tale attività, nonché la possibilità di



proseguire l'attività che esercitava da tutta la vita e su cui la sua vita era imperniata”.

30) *“Vero che il sig. G [REDACTED] ha cercato di tutelare i propri interessi: prima proponendo opposizione avverso la sentenza di fallimento, instaurando avanti al Tribunale di Vicenza il procedimento RG n.4856/05, GI dott.ssa Bertotti, attualmente in fase istruttoria, ed oggi chiedendo il risarcimento dei danni subiti a seguito dei fatti sopra narrati (doc. all.11)”.*

31) *“Vero che i lavoratori impiegati dalla E [REDACTED] nei cantieri edili in cui operava erano solamente quelli indicati nell'elenco allegato alla dichiarazione del 14 ottobre 2009 della Consulente del Lavoro Po [REDACTED] Rosalia, documento allegato sub 26 nonché nei tabulati della Cassa Edile di Bolzano, doc. all.25”*

32) *“Vero che E [REDACTED] consegnava a ciascuna delle proprie committenti i DM10 e la documentazione attestante i pagamenti effettuati alla Cassa Edile”*

33) *“Vero che gli operai della E [REDACTED] tenevano regolarmente assemblee sindacali, con cadenza circa quindicinale”*

34) *“Vero che tra gli hotel e i ristoranti in cui venivano ospitati gli operai della E [REDACTED] erano compresi l'Hotel Transit di Vipiteno, l'Hotel Raffl di San Giacomo di Laives, il Ristorante da Candido di Egna, l'Hotel Clara di Varna presso Bressanone, l'Hotel Sonneck di Naz Sciaves nonché l'Hotel Touring di Bressanone”*

35) *“Vero che il sig. G [REDACTED] dal Fallimento della E [REDACTED] rimase privo di qualsiasi reddito fino al febbraio 2006, quando iniziò a percepire una minima pensione, come da doc. all. 28”*



36) *“Vero che il sig. G [REDACTED] dopo il fallimento iniziò ad essere affetto da ansia, tanto da dover assumere il farmaco ansiolitico EN, che ancor oggi continua ad assumere”*

37) *“Vero che a seguito dell'ansia si sono manifestate al sig. G [REDACTED] eruzioni cutanee pruriginose derivanti da stress”*

In replica alle istanze di prova per testi formulate da controparte, si chiede l'ammissione di prova per testi sulla seguente circostanza:

38) *“Vero che E [REDACTED] cessò la propria attività successivamente all'invio della missiva dell'11.11.2003 del dott. E [REDACTED]”.*

Si indicano a testi i sig.ri: Geom. D [REDACTED] [REDACTED] di Bronzolo (BZ), M [REDACTED] F [REDACTED] D'A [REDACTED] F [REDACTED] D [REDACTED] L [REDACTED] D [REDACTED] F [REDACTED] A [REDACTED] F [REDACTED] S [REDACTED] S [REDACTED] R [REDACTED] S [REDACTED] M [REDACTED] G [REDACTED] S [REDACTED] legale rappresentante Hotel Transit di Campo di Trens, legale rappresentante Hotel Raffl di San Giacomo di Laives, legale rappresentante ristorante Da Candido di Egna, legale rappresentante Hotel Clara di Varna presso Bressanone, legale rappresentante Hotel Sonneck di Naz-Sciaves, legale rappresentante Hotel Touring di Bressanone, legale rappresentante Bernard Bau GMBH, legale rappresentante Zimmerhofer GmbH., legale rappresentante Bauunternehmer Graus GmbH., legale rappresentante Wipptaler Bau Ag, geom. P [REDACTED] P [REDACTED] di Pohl Gebr. Hs Ohg, V [REDACTED] A [REDACTED] A [REDACTED] M [REDACTED] Dott.ssa A [REDACTED] B [REDACTED]

Nella denegata ipotesi di ammissione della prova per testi richiesta da controparte, si chiede di essere ammessi a prova contraria con i medesimi testi già indicati a prova diretta”.

In ogni caso



B) Con vittoria di spese diritti ed onorari di causa di entrambi i gradi di giudizio.

del procuratore di parte appellata:

Ogni contraria domanda ed eccezione respinta, rigettarsi l'appello, le istanze istruttorie e le domande in esso contenute per i motivi indicati in atti, confermando integralmente la sentenza impugnata.

In subordine,

previa ogni più utile declaratoria, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa, rigettarsi per i motivi esposti in narrativa tutte le domande, istruttorie e di merito, proposte dall'appellante nel presente e nel precedente grado di giudizio.

Riservati ulteriori danni patrimoniali e non patrimoniali causati all'appellato ed al sindacato da esso rappresentato attraverso il proponimento del presente gravame.

Spese di causa interamente rifuse in favore del firmante difensore anticipatorio.

In via di subordine istruttorio, qualora codesta Corte d'Appello ritenesse di dover richiedere ulteriore accertamento istruttorio, senza inversione dell'onere della prova che in *subiecta materia* ricade interamente sull'attore per quanto riguarda la illiceità della condotta di parte convenuta, il presunto pregiudizio subito ed il nesso di causalità tra condotta ed evento, si chiede ammissione di prova diretta e contraria per interpello e testi sulle circostanze indicate in comparsa di costituzione dd. 5.11.12 sub nn. da 1.- a 15.- a mezzo dei testi ivi indicati.



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

G [REDACTED] S [REDACTED] G [REDACTED], già titolare della ditta individuale E [REDACTED], adiva il Tribunale di Bolzano chiedendo la condanna del dott. M [REDACTED] B [REDACTED], segretario provinciale per Bolzano dell'organizzazione sindacale FILCA/CISL, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a causa di dichiarazioni di questi, rivolte dapprima a determinati soggetti imprenditori e poi rilasciate ad organi di stampa, ritenute lesive del proprio onore e della propria reputazione.

Il convenuto resisteva alla domanda.

Respinta l'eccezione sul difetto di competenza funzionale del Tribunale adito in favore del giudice del lavoro, il Tribunale accoglieva invece l'eccezione sollevata dal convenuto sul difetto di capacità processuale dell'attore, nella parte in cui questi avanzava pretese risarcitori in ordine al dissesto economico subito dalla sua ditta individuale E [REDACTED] nel frattempo fallita, a suo dire conseguenza del comportamento ascritto al convenuto. Ciò sul rilievo che, ancora essendo la procedura di fallimento di E [REDACTED] pendente avanti il Tribunale di Vicenza, ogni legittimazione processuale spettava al curatore fallimentare. Per quanto riguardava la lamentata lesione dell'immagine e della reputazione dell'attore, il primo giudice, qualificato il diritto all'integrità dell'onore e della reputazione del soggetto quali diritti strettamente personali, riteneva sussistere capacità processuale del sig. G [REDACTED] nonostante l'intervenuto fallimento; quindi, definiti di per sé le dichiarazioni effettuate dal convenuto quali idonee a ledere la reputazione e l'immagine di una persona, riteneva tuttavia operante



la scriminante dell'esercizio della libertà d'informazione, quale corollario della libertà di cronaca di cui all'art. 21 Costituzione e ciò per avere il dott. B██████ nel rendere pubbliche le informazioni a lui giunte nella sua veste di segretario provinciale dell'organizzazione FILCA/CISL, rispettato i limiti dell'interesse attuale e pubblico alla divulgazione del notizia, della verità del fatto narrato e della continenza nella forma espressiva, individuati dalla giurisprudenza consolidata quali limiti invalicabili nel bilanciamento degli opposti interessi del soggetto preso di mira dalle dichiarazioni pubblicate, da un lato, e della generalità della popolazione all'informazione, dall'altro. Respingeva quindi la domanda dell'attore con condanna di questi alla rifusione delle spese in favore del convenuto.

Avverso tale sentenza G██████ S██████ G██████ ha proposto appello, affidato ai seguenti motivi:

- infondatezza della dichiarata improponibilità della domanda di risarcimento dei danni, collegati al dissesto dell'impresa E██████████ per carenza di legittimazione ad agire di esso G██████ sia quanto ai danni patrimoniali subiti dalla ditta che a quelli subiti personalmente da lui per la perdita del reddito e della sua abitazione;
- mancato riconoscimento del suo diritto a percepire risarcimento dei danni ex art. 2059 c.c., per la lesione della sua reputazione, immagine pubblica e onorabilità; omessa pronuncia sulla violazione del proprio diritto a svolgere la propria personalità nel proprio lavoro e nella propria famiglia; omessa pronuncia sulla denunciata violazione del diritto alla salute e alla serenità dei rapporti familiari da lui patita;



- errore del primo giudice nel riconoscere sussistente, sulla sola base di sentenza penale di non doversi procedere nei confronti del dott. B [REDACTED] anche a livello civilistico l'esimente del diritto di critica legittimamente esercitato.

Parte appellata resisteva all'appello e contestava, in modo dettagliato i singoli motivi, ribadendo che l'attività criticata e le dichiarazioni censurate erano state espresse nella sua veste di segretario provinciale dell'organizzazione sindacale FILCA/CISL e su espresso mandato scritto ricevuto da diversi operai dipendenti della impresa E [REDACTED] con richiesta affinché il sindacato tutelasse i loro diritti derivanti dai rapporti di lavoro intercorsi con il datore di lavoro G [REDACTED] e violati dal comportamento dello stesso.

Senza svolgere attività istruttoria alcuna, la Corte fissava l'udienza per la precisazione delle conclusioni, ed alla stessa, svoltasi in data 14.01.2015, tratteneva la causa in decisione, previa assegnazione alle parti dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La sentenza resiste alle doglianze mosse dall'appellante.

1. Va in primo luogo confermata la pronuncia di improponibilità della domanda avanzata da G [REDACTED] S [REDACTED] C [REDACTED] con oggetto la richiesta di risarcimento dei danni causati dal convenuto alla sua impresa individuale E [REDACTED] di gravità tale da condurla al dissesto economico.

E' senz'altro corretto il rilievo di parte appellante, secondo cui la dichiarazione di fallimento non determina automaticamente la perdita della capacità processuale del fallito in riguardo ai rapporti di pertinenza



fallimentare, conseguendo un tanto solo all'attivarsi del curatore fallimentare laddove questi eserciti il potere di stare in giudizio nelle controversie di cui all'art. 43, 1° comma, L.F.

Si cita, in proposito, Cass. Civ., 09.03.2011, n. 5571, laddove in motivazione così si legge:

La dichiarazione di fallimento, pur non sottraendo al fallito la titolarità dei rapporti patrimoniali compresi nel fallimento, comporta la perdita della capacità di stare in giudizio nelle relative controversie, spettando la legittimazione processuale esclusivamente al curatore; a questa regola, enunciata dall'art. 43 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, fanno eccezione soltanto l'ipotesi in cui il fallito agisca per la tutela di diritti strettamente personali e quella in cui, pur trattandosi di rapporti patrimoniali, l'amministrazione fallimentare sia rimasta inerte, manifestando indifferenza nei confronti del giudizio, situazione che non si verifica ove l'inerzia degli organi fallimentari costituisca il risultato di una ponderata valutazione negativa. (Nella specie, il curatore aveva espresso disinteresse all'intervento in sede di legittimità, in ragione della scarsa consistenza della pretesa azionata).

....

L'eccezione del difetto di legittimazione, in capo al fallito, assumerà quindi carattere assoluto, rilevabile da ogni controparte nel giudizio instaurato dal fallito o anche *ex officio* dal giudice, oppure relativo, da sollevare solamente dal curatore fallimentare, a seconda delle ipotesi.

Si veda, in tema, nuovamente Cassazione civile n. 5571/2011, già citata:

E' stato ripetutamente affermato da questa Corte, che la perdita della capacità processuale del fallito conseguente alla dichiarazione di fallimento relativamente ai rapporti di pertinenza fallimentare, essendo posta a tutela della massa dei creditori, ha carattere relativo e può essere eccepita dal solo curatore, con la conseguenza che ove il curatore rimanga inerte ed il fallito agisca per conto proprio, la controparte non e' legittimata a proporre l'eccezione né il giudice può rilevare d'ufficio il difetto di capacità (Cass. S.U. 21 luglio 1998, n. 7132). Il difetto di legittimazione processuale del fallito assume, infatti, carattere assoluto ed è, pertanto, opponibile da chiunque oltre che rilevabile anche d'ufficio solo nel caso in cui la curatela abbia



dimostrato il suo interesse per il rapporto dedotto in lite (cfr., cass. civ. sentt. nn. 6085 e 20370 del 2001 e 5202 del 2003).

e ancora, Cassazione civile, sez. I, 25.10.2013, n. 2419, in motivazione,

.... Com'è noto, infatti, la dichiarazione di fallimento, pur non sottraendo al fallito la titolarità dei rapporti patrimoniali compresi nel fallimento, comporta la perdita della capacità di stare in giudizio nelle relative controversie, spettando la legittimazione processuale esclusivamente al curatore; a questa regola, enunciata dal R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 43, fanno eccezione soltanto l'ipotesi in cui il fallito agisca per la tutela di diritti strettamente personali e quella in cui, pur trattandosi di rapporti patrimoniali, l'amministrazione fallimentare sia rimasta inerte, manifestando indifferenza nei confronti del giudizio (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. 1, 14 maggio 2012, n. 7448; 14 ottobre 1998, n. 10146).

Ai fini del riconoscimento di tale legittimazione, avente carattere straordinario o suppletivo, non è tuttavia sufficiente che la curatela si sia astenuta da iniziative processuali, quali la proposizione della domanda o l'impugnazione di sentenze che abbiano determinato la soccombenza del fallito, occorrendo invece che essa si sia totalmente disinteressata della vicenda processuale, rimettendone esplicitamente o implicitamente la gestione al fallito, con la conseguenza che la legittimazione di quest'ultimo dev'essere esclusa ove, come nella specie, l'inerzia degli organi fallimentari costituisca invece il risultato di una valutazione negativa in ordine alla convenienza della controversia (cfr. Cass., Sez. 2^a, 20 marzo 2012, n. 4448; 22 luglio 2005, n. 15369; Cass., Sez. 1, 21 maggio 2003, n. 7954).

L'esigenza di evitare che le determinazioni personali del fallito si sovrappongano alle deliberazioni di competenza dell'amministrazione fallimentare è destinata a ripercuotersi anche sul regime processuale del difetto di legittimazione, il quale, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, è rilevabile anche d'ufficio in presenza della predetta valutazione, mentre ordinariamente può essere eccepito soltanto dal curatore, configurandosi come una limitazione della capacità che, in quanto prevista a tutela della massa dei creditori, ha carattere relativo (cfr. Cass., Sez. Un., 24 dicembre 2009, n. 27346; Cass., Sez. 5, 9 marzo 2011, n. 5571).

Nessun rilievo può assumere pertanto, nella specie, la circostanza che il curatore del fallimento si sia astenuto dal resistere al ricorso, conformemente al decreto del Giudice delegato, risultando la produzione di tale provvedimento di per sé sufficiente ai fini del rilievo dell'incapacità processuale, che preclude l'esame nel merito dell'impugnazione.



Applicando i detti principi al caso in esame, va detto che l'attore non ha mai neppure allegato una totale inerzia della curatela distinta dalla ponderata decisione di non agire, come sopra spiegato, limitandosi invece a sostenere in modo del tutto generico l'inattività degli organi fallimentari: risultando la capacità di stare in giudizio in capo al fallito ipotesi residuale ed eccezionale, rispetto alla generica attrattiva delle questioni attinenti il fallimento in capo al curatore fallimentare, l'onere di provare la sua sussistenza incombeva a lui stesso.

Per di più risulta, per ammissione dello stesso appellante, che la procedura fallimentare è ancora in corso (vedi atto di citazione pagg. 8 e 14): nulla quindi preclude alla curatela di attivarsi, laddove dovesse ritenere le dichiarazioni del dott. B. [redacted] effettivamente di incidenza tale da aver cagionato danno economico alla massa dei creditori.

Deve quindi concludersi sul punto, riconoscendo la correttezza della sentenza laddove la capacità processuale del sig. G. [redacted] è stata riconosciuta in relazione alla sola tutela dei diritti personalissimi all'onore e alla reputazione, ritenuti dall'attore lesi dalle iniziative del dott. B. [redacted]

2. Con il secondo motivo l'appellante si duole del mancato riconoscimento di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, connessi all'asserita lesione, per diffamazione, del proprio diritto all'integrità dell'onore e della reputazione, subita in proprio.

Critica, in sostanza, la sentenza laddove, pur dandosi atto dell'astratta potenzialità lesiva delle dichiarazioni fatte dal dott. B. [redacted] riconosce a favore di questi l'esimente di avere legittimamente esercitato il diritto di critica, quale corollario del più ampio diritto di cronaca.



Il motivo d'appello non è fondato. Come ha riconosciuto il primo giudice, nel divulgare la notizia appresa da alcuni dipendenti del sig. G [REDACTED] dapprima nell'ambito ristretto delle ditte, con qui la R [REDACTED] collaborava (lettera 11.11.2003, all. 3 nel fascicolo di parte appellante), e poi pubblicamente, a mezzo di intervista reso a giornalista dell'Alto Adige (all. 4 a 8 nel fascicolo di parte appellante), l'appellato B [REDACTED] ha esercitato il diritto di critica, riconosciuto dall'art. 21 Cost. e dall'art. 10 della Convenzione europea dei diritti dell'Uomo, quale espressione del diritto alla libera manifestazione del pensiero. E lo ha fatto legittimamente, rispettando i limiti elaborati dalla giurisprudenza in considerazione nella necessità di contemperare i contrapposti diritti del privato a veder tutelata la sua sfera personale e professionale, e quelli della collettività alla divulgazione di notizie su fatti rilevanti.

Laddove siano quindi rispettati i criteri della verità del fatto, oggettiva o anche solo putativa ma comunque frutto di attento controllo sull'attendibilità della notizia appresa, di continenza e di interesse pubblico, viene notoriamente meno ogni profilo di illiceità della sua condotta.

Va aggiunto, che il diritto di critica, in particolare di critica sindacale, esercitato dal dott. B [REDACTED] nella sua veste di segretario provinciale dell'organizzazione sindacale FILCA/CISL, in forza di specifico mandato rilasciato per iscritto da alcuni degli operai dell'appellante G [REDACTED] contro il datore di lavoro (cfr. i mandati di patrocinio conferiti dai sigg. i R [REDACTED] P [REDACTED] R [REDACTED] M [REDACTED] M [REDACTED] A [REDACTED] D [REDACTED] A [REDACTED] C [REDACTED] G [REDACTED] S [REDACTED] all. 1 nel fascicolo di parte B [REDACTED]) si differenzia dal diritto di cronaca, in quanto necessariamente contiene un



giudizio soggettivo o l'opinione di chi scrive o parla; le dichiarazioni rilasciate sono quindi connotate, per la loro natura appunto critica, da minore obiettività, senza che ciò – se non si risolvono in attacchi personali contro la persona criticata – faccia venir meno il diritto di critica.

Si segnala, a conferma di quanto esposto, la recente sentenza della Corte di Cassazione civile, di data 25.08.2014, n. 181174, che in motivazione così spiega:

In particolare il risarcimento dei danni da diffamazione è escluso dall'esimente dell'esercizio del diritto di critica quando i fatti narrati corrispondano a verità e l'autore, nell'esposizione degli stessi, seppur con terminologia aspra e di pungente disapprovazione, si sia limitato ad esprimere l'insieme delle proprie opinioni (Cass. 19 giugno 2012, n. 10031). Se è vero, infatti, che il diritto di critica non si concreta, come quello di cronaca, nella narrazione veritiera di fatti, ma si esprime in un giudizio che, come tale, non può che essere soggettivo rispetto ai fatti stessi, resta fermo che il fatto presupposto ed oggetto della critica deve corrispondere a verità, sia pure non assoluta, ma ragionevolmente putativa per le fonti da cui proviene o per altre circostanze oggettive, così come accade per il diritto di cronaca (cfr. Cass. 06 aprile 2011, n. 7847), con la precisazione che, qualora la narrazione di determinati fatti sia esposta insieme alle opinioni dell'autore dello scritto, in modo da costituire nel contempo esercizio di critica, stabilire se lo scritto rispetti il requisito della continenza verbale è valutazione che non può essere condotta sulla base di criteri solo formali, richiedendosi, invece, un bilanciamento dell'interesse individuale alla reputazione con quello alla libera manifestazione del pensiero, costituzionalmente garantita (art. 21 Cost.), bilanciamento ravvisabile nella pertinenza della critica all'interesse dell'opinione pubblica alla conoscenza non del fatto oggetto di critica, ma di quella interpretazione del fatto, che costituisce, assieme alla continenza, requisito per l'esimente dell'esercizio del diritto di critica (Cass. 20 giugno 2013, n. 15443).

L'appellante non ritiene, nel caso in esame, integrati i presupposti per poter considerare operante l'esimente invocata.

Difetterebbe, in primo luogo, il presupposto della verità della notizia.



Nella lettera dell'11.11.2003, indirizzata come detto a otto imprese edili dell'Alto Adige, il dott. B [REDACTED] qualificatosi responsabile della segreteria provinciale dell'organizzazione sindacale detta, comunica *"... di aver ricevuto regolare mandato di patrocinio da ... dipendenti dell'impresa E [REDACTED] di G [REDACTED] G [REDACTED]. Queste persone hanno lavorato nei cantieri appaltati alle Vs. aziende in condizioni di parziale irregolarità, In modo particolare sono state accertate evasioni salariali, fiscali e contributive delle quali, in base alle leggi vigenti, potreste essere chiamati a rispondere."* Segue invito a sospendere cautelativamente il saldo di eventuali stati di avanzamento ancora non corrisposti all'impresa G [REDACTED] *"... al fine di consentire un eventuale Vs. intervento diretto delle competenze a qualunque titolo maturate dai nostri assistiti"*

Nell'articolo apparso nell'edizione del quotidiano Alto Adige di data sempre 11.11.2003, il dott. B [REDACTED] così si esprime, nel definire il sig. G [REDACTED] *"un collocatore di manodopera che ha un'azienda di copertura. Fa l'intermediario, il caporale. Manovra trenta persone da un cantiere all'altro."* Nello spiegare il modo di operare della ditta, dichiara: *"L'impresa si mette in tasca in nero tra i 4 e i 5 euro per ogni ora di lavoro prestata da questa gente"*, per poi concludere *"Chi dice che il caporalato non esiste in Alto Adige mente sapendo di mentire ..."*, evidentemente riferendosi anche al caso dell'imprenditore G [REDACTED]

Nell'edizione del 15.11.2003, l'Alto Adige nuovamente riporta dichiarazioni del dott. B [REDACTED] sui prossimi passi da intraprendere fra cui la riunione della commissione di conciliazione, al fine di ricostruire l'intero rapporto di lavoro degli operai che *"saranno pagati come se fosse stato tutto"*



in regola". L'edizione del quotidiano del 27.1.2004 cita il dott. B [REDACTED] che aveva espresso la probabilità che *"il caporale"* non sarebbe in grado di pagare l'importo di € 400.000,00 imposto dall'INPS a titolo di differenze salariali e previdenziali, con relative sanzioni, in quanto *"... nullatenente ... e quindi non pagherà mai"*

Il Tribunale ha ritenuto tali dichiarazioni vere, in quanto dai controlli eseguiti dall'INPS a partire dall'11.11.2003 è emersa la fondatezza delle denunce di salari non pagati, contributi non evasi; si veda, in particolare il verbale di accertamento INPS di data 13.11.2003 (all. 4 nel fascicolo dell'appellato), con cui l'Istituto, dopo analisi delle singole posizioni di tutti gli operai impiegati, oltre a segnalare l'ipotesi di reato alla Procura di Bolzano, esorta la ditta a procedere alla regolarizzazione delle posizioni assicurative individuali dei lavoratori interessati, segnala il caso all'Ispettorato del lavoro affinché proceda per i provvedimenti di competenza in merito ai lavoratori registrati in ritardo a libro paga e libro matricola, ed infine all'azienda la regolarizzazione contributiva mediante versamento dell'importo di € 393.053,00.

In più, la verità dei fatti narrati emerge dalle stesse ammissioni dell'imprenditore, laddove questi, in occasione degli accordi con i singoli lavoratori, in sede di U.S.L. del 13.11.2003, ha firmato il processo verbale di conciliazione, di volta in volta impegnandosi *"a ricostruire l'intero rapporto di lavoro dal ad oggi sulla base delle ore di lavoro effettivamente prestate. A tal fine verranno rielaborate tutte le buste paga del dipendente e versati tutti gli oneri fiscali, previdenziali e mutualistici"* (cfr. all. 3 nel fascicolo dell'appellato).



Infine, va segnalata anche l'ammissione privilegiata dei lavoratori interessati allo stato passivo del fallimento E [REDACTED] effettuata dal giudice fallimentare presso il Tribunale di Vicenza (cfr. copia del verbale di verifica dello stato passivo con quadro riassuntivo, all. 7 nel fascicolo di parte appellata); il controllo da parte del giudice delegato, oltre che del curatore fallimentare delle relative pretese, non può che confermare la spettanza delle differenze retributive lamentate dagli operai e quindi la correttezza delle affermazioni del dott. B [REDACTED]

Non incide la circostanza per cui al momento delle dichiarazioni rese dal dott. B [REDACTED] la verità delle accuse non fosse ancora stata accertata. L'esimente del diritto di critica opera anche laddove al momento della dichiarazione, i fatti divulgati, anche se non accertati, erano da considerare quantomeno veritieri. Considerata la qualifica del dott. B [REDACTED] quale esperto rappresentante sindacale dei lavoratori richiedenti il suo intervento sulla base di documentazione esibita (cfr. l'articolo dell'11.11.2003, con foto pubblicata su pagina 15, corredata dalla didascalia "Gli operai edili mostrano le buste paghe e i fogli presenza per dimostrare le centinaia di ore pagate in nero ogni mese") la notizia appresa non poteva che a lui apparire già veritiera, tale da resistere al giudizio più approfondito ancora da compiere

Si confronti, sull'esimente in questione la descrizione riservata alla "verità" della notizia, Cass. penale, sez. V, 05.12.2013, n. 9399:

In tema di diffamazione per mezzo di stampa, la configurabilità del reato di cui agli artt. 595 e 13 l. 8 febbraio 1948, n. 47, non sussiste qualora l'articolo giornalistico in questione, anche avendo una valenza diffamatoria nei confronti della persona offesa, sia scriminato dall'esercizio del diritto di critica, il quale viene rispettato qualora vengano riportate delle notizie che, seppur non riportanti verità assolute, risultino meramente



veritiere, con esclusione di ogni strumentale distorsione da parte del giornalista. Tale giudizio è tuttavia riservato al giudice di merito.

e, in motivazione,

Il Gip ha, infatti, motivatamente ritenuto che il contenuto dell'articolo in questione, anche ad ipotizzarne la valenza diffamatoria nei confronti della persona offesa, fosse comunque scriminato dall'esercizio del diritto di critica, che, in ogni caso, non poteva considerarsi esorbitante rispetto ai limiti ad esso notoriamente immanenti, secondo pacifica l'interpretazione di questo giudice di legittimità. Del resto, proprio perché si è ritenuto configurabile la scriminante della critica, non era esigibile un rispetto assoluto della verità della notizia riferita, essendo sufficiente la mera veridicità, con esclusione di ogni strumentale distorsione. Si tratta, invero, di apprezzamento prettamente di merito, logicamente e coerentemente giustificato e, del tutto, conforme ad indiscusso insegnamento di questa Corte di legittimità (Sez. 5, Sentenza n. 43403 del 18/06/2009, Rv. 245098, secondo cui in tema di diffamazione, per la sussistenza dell'esimente dell'esercizio del diritto di critica è necessario che quanto riferito non trasmodi in gratuiti attacchi alla sfera personale del destinatario e rispetti un nucleo di veridicità, in mancanza del quale la critica sarebbe pura congettura e possibile occasione di dilleggio e di mistificazione, fermo restando che l'onere del rispetto della verità è più attenuato rispetto all'esercizio del diritto di cronaca, in quanto la critica esprime un giudizio di valore che, in quanto tale, non può pretendersi rigorosamente obiettivo).

Si veda, in tema, ancora Cass. civ., Sez. III, 06.04.2011, n. 7847:

Il diritto di critica non si concreta, come quello di cronaca, nella narrazione veritiera di fatti, ma si esprime in un giudizio che, come tale, non può che essere soggettivo rispetto ai fatti stessi, fermo restando che il fatto presupposto ed oggetto della critica deve corrispondere a verità, sia pure non assoluta, ma ragionevolmente putativa per le fonti da cui proviene o per altre circostanze oggettive, così come accade per il diritto di cronaca. Pertanto, nel giudizio di risarcimento del danno alla reputazione commesso col mezzo della stampa, là dove il convenuto eccipe di avere legittimamente esercitato il proprio diritto di critica, il giudice non può limitarsi ad accogliere la domanda assumendo che il convenuto medesimo non ha dato prova dei fatti oggetto di critica, ma deve distinguere tra i giudizi espressi nello scritto asseritamente diffamatorio ed i fatti posti a fondamento di quei giudizi, che debbono invece essere necessariamente veritieri.



Appare rispettato anche il limite della continenza sia nella lettera inviata agli imprenditori edili che negli articoli di stampa. Va ricordato la maggiore libertà ed incisività, nell'espressione, consentita in tema di operata critica sindacale. Anzi, per giurisprudenza consolidata e per le particolarità già accennate sopra, l'esimente del diritto di critica sindacale viene escluso solo laddove le espressioni usate si risolvono "*... in un attacco personale, con espressioni direttamente calibrate a ledere la dignità morale, professionale ed intellettuale dell'avversario ...*" (Cassazione penale, sez. V, 05.06.2012, n. 35992, oppure Cass. civ., sez. IV, 17.09.2013, n. 21235, Cass. civ., sez. III, 05.02.2013, n. 2661)

L'utilizzo delle affermazioni su guadagni dell'impresa "*in nero*" oppure la definizione di "*caporale*" o "*caporalato*", non esorbita dai predetti limiti di critica; trattasi di espressioni entrate nel lessico comune italiano di quotidiano e generalizzato uso, di per sé prive di potenzialità offensiva.

L'interesse pubblico dell'argomento trattato è evidente; tocca il mondo del lavoro al quale partecipa, nell'uno e nell'altro modo, ogni persona adulta che vanta il diritto di conoscerne le varie sfaccettature anche al fine di potersi difendere da richieste ed imposizioni non conformi alla normativa del settore.

Infondata, infine, è la critica dell'appellante, per cui il primo giudice, nell'affermare la verità dei fatti e il rispetto del limite della continenza, si sarebbe basato sulla sentenza di non luogo a procedere ex art. 424 c.p.p., emessa il 30.09.2005 dal Giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale di Bolzano. Vero è che nella sentenza impugnata risulta trascritto un passaggio della sentenza penale; oltre a ciò, tuttavia, il primo giudice ha affrontato criticamente gli argomenti a lui sottoposti, traendone infine



decisione, che alla fine coincide con la valutazione del giudice penale nell'escludere il comportamento illecito del dott. B [REDACTED]

Concludendo, il dott. B [REDACTED] nell'eseguire il mandato di patrocinio conferito da alcuni operai di E [REDACTED] e con oggetto le doglianze di avere per anni svolto attività lavorativa non regolarizzata, è intervenuto in modo corretto e determinato, senza travalicare i limiti entro i quali esercitare il diritto di critica sindacale.

Non risultando profilo di illiceità del comportamento del dott. B [REDACTED] non vi sono i presupposti per ottenere, da parte dell'appellante, alcun risarcimento di danni, pretesamente insorti a causa dell'intervento del appellato (cfr. nuovamente Cass. civ., sez. III, 25.08.2014, n. 18174). Ogni ulteriore questione, in punto verifica dei danni lamentati, nelle varie classificazioni proposte dall'appellante, loro esclusiva o parziale riferibilità alla divulgazione della notizia e loro liquidazione, rimane assorbita.

Resistendo la sentenza all'appello, la sentenza va confermata, con condanna dell'appellante alla rifusione, a controparte, delle spese anche del presente grado del giudizio. Stante la apposita richiesta ex art. 93 c.p.c., le spese vengono distratte, in favore dell'avv. Gianni Lanzinger, antistatario.

Per effetto del comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002, introdotto, con vigore dal 1° gennaio 2013, dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012, n. 228, la parte appellante G [REDACTED] S [REDACTED] G [REDACTED] è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1-bis dell'art. 13 del D.P.R. predetto articolo.



Nella liquidazione delle spese del secondo grado del giudizio vengono in applicazione i parametri introdotti in ultimo dal D.M. Giustizia n. 55/2014 (in vigore dal 03.04.2014). Ciò in ossequio alla disposizione temporale di cui all'art. 28 del decreto citato, per cui *“le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore.”*

In considerazione del valore della causa (vedi dichiarazione resa dalla parte appellante all'atto dell'iscrizione della causa a ruolo), ricompreso nello scaglione da € 52.001,00 a € 260.000,00, in applicazione dei valori medi senza aumenti né riduzioni, si avranno, per le singole attività effettivamente compiute, i seguenti valori:

- fase di studio della controversia € 2.835,00
- fase introduttiva del giudizio € 1.820,00
- fase decisionale € 4.860,00

per un totale di compenso unico pari ad € 9.515,00, cui s'aggiungono, ai sensi dell'art. 2 del DM 55/2014, € 1.427,25 a titolo di spese forfettarie (da calcolare nel 15% sul compenso totale), oltre IVA e CAP sulle poste soggette per legge.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Trento - Sezione Distaccata di Bolzano - , definitivamente decidendo nella causa di appello promossa da C [REDACTED] S [REDACTED] G [REDACTED] nei confronti di M [REDACTED] B [REDACTED] ad impugnazione della sentenza numero 457/2011 di data 02.05. – 03.05.2011 pronunciata dal Tribunale di Bolzano, ogni altra istanza, eccezione e difesa disattesa,



1. **rigetta** l'appello proposto da G [REDACTED] S [REDACTED] G [REDACTED] e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
2. **condanna** parte appellante G [REDACTED] S [REDACTED] G [REDACTED] a rifondere alla parte appellata M [REDACTED] B [REDACTED] le ulteriori spese affrontate dalla predetta per la presente fase del giudizio, che liquida in € 9.515,00 per compenso unico, oltre € 1.427,25 per spese forfettarie, ed oltre a C.A.P. ed I.V.A. sulle voci gravate ed oltre alle successive spese occorrente, con distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Gianni Lanzinger, antistatario;
3. **avvisa**, che per effetto del comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002, comma questo introdotto, con vigore dal 1° gennaio 2013, dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012, n. 228, la parte appellante G [REDACTED] S [REDACTED] G [REDACTED] è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1-bis dell'art. 13 del D.P.R. predetto articolo.

Così deciso in Bolzano, li 17.06.2015

Il Presidente	dott. Johann Pichler
Il Consigliere estensore	dott. Elisabeth Roilo
Il Funzionario Giudiziario	Ruth Pechlaner
Il Cancelliere	Bruna Pantone
Il Cancelliere	Karin Kofler

